



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI RIMINI**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in funzione di giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. **1207/2019** promossa da:

\_\_\_\_\_, nata a Rimini il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_  
Rimini in \_\_\_\_\_, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra Amatucci – appellante,

contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE** (C.F. e P.I.: 13756781002), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Tolomei – resistente,

**CONCLUSIONI:** Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/9/2022.

**Motivi della decisione**

1. Con tempestiva citazione in appello \_\_\_\_\_ ha chiesto la riforma della sentenza n. 746/2018 con cui il Giudice di Pace di Rimini ha rigettato la domanda di annullamento della cartella di pagamento n. 13720110008289458. Il ricorso si fondava sulla asserzione che la cartella in

questione – della cui esistenza la \_\_\_\_\_ avrebbe avuto contezza soltanto attraverso l’estratto di ruolo ottenuto dopo un accesso agli atti - non era mai stata notificata, con la conseguente prescrizione (quinquennale) del credito, relativo a sanzioni per violazione del codice della strada irrogate nell’anno 2009.

Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13/9/2022.

\*\*\*

Si ritiene – contrariamente a quanto deciso dal primo giudice - che le domande proposte siano sorrette da adeguato interesse ad agire ex art. 100 c.p.c: come deciso in Cass. Sez. U, Sentenza n. 19704 del 2015, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.

Venendo ai motivi di appello, si osserva che la \_\_\_\_\_ si duole innanzitutto che il Giudice di Pace abbia “*errato nel non ordinare all’Agenzia delle Entrate e Riscossione la produzione degli originali afferenti alla Cartella di pagamento n. 13720110008289458 riproduttiva dell’iscrizione a ruolo n. 0004620/2011 relativa alla riscossione di Contrav. Codice della Strada per l’annualità 2009 oltre maggiorazioni, interessi ed aggi di €1.502,15, della stessa cartella e di tutta la documentazione attestante la regolarità di tutte le notifiche di che trattasi alla Sig.ra \_\_\_\_\_*”. La domanda è stata però rigettata dal primo Giudice per difetto di interesse ad agire, dunque in rito, e pertanto ogni richiesta istruttoria risultava assorbita.

Quanto alla regolarità della notifica della cartella ed alla interruzione del termine di prescrizione (quinquennale, secondo il più rigoroso orientamento), risulta dalla documentazione prodotta in copia da Agenzia delle Entrate – Riscossione che della cartella per cui è causa (cfr. il codice numerico stampato in alto a destra nell’avviso di ricevimento a pag. 8 del doc. 2 dell’appellata) fu tentata la notificazione in data 19/12/2011 presso l’abitazione della \_\_\_\_\_ mediante consegna a persona “adde



alla casa”, in particolare qualificata “badante”; sostiene la ... che “*il procedimento notificatorio ex art. 139 c.p.c. attende, per il suo completamento, l'ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall'invio al destinatario del medesimo, a cura dell'agente postale, della prescritta lettera raccomandata con cui si dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto*” e che, non essendovi traccia della spedizione di detta raccomandata, la notifica non si sarebbe perfezionata. Per la risoluzione di questa questione la causa è stata rimessa sul ruolo onde consentire all'appellata di precisare quale procedimento notificatorio avesse seguito, e, con nota del 15/6/2022, Agenzia delle Entrate – Riscossione ha dichiarato che la cartella in questione “*è stata notificata, a mezzo del servizio postale*”; non si trattava dunque di una notifica ai sensi dell'art. 139 c.p.c., ma di una notifica a mezzo del servizio postale. Ora, ai sensi della legge n. 890 del 1982, art. 7, ult. comma, vigente alla data della notificazione di cui si discute, “*Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata*”; questo avviso – la c.d. CAN, oggi prevista dall'art. 7 co. 3 – è da ritenersi necessario anche in caso di notifica “postale diretta”, come può desumersi dai principi espressi in Cass. S.U. n. 10012/2021 relativamente ad una fattispecie di notifica postale diretta in cui era stata omessa la spedizione della CAD prevista dall'art. 8 l. 890/1982. La notifica in questione, pertanto, non può dirsi perfezionata, con la conseguenza che essa non corrisponde un'interruzione della prescrizione.

Fu poi notificata in data 26/4/2016 mediante deposito presso la casa comunale per temporanea assenza della ... una intimazione di pagamento, la n. 137/2016/9/000206043/000 (cfr. stringa apposta in alto a sinistra sull'avviso, sotto il codice a barre), che è stata prodotta per intero da Agenzia delle Entrate- Riscossione ed era relativa a numerosissime cartelle tra cui (cfr. 5° rigo della tabella a pagina 2 dell'intimazione) quella oggetto del presente giudizio. A fronte di questa produzione documentale effettuata in primo grado dalla controparte la Spadazzi in prima udienza si è limitata a “contestare e disconoscere” “*la documentazione prodotta in allegato alla comparsa*”, e, con la memoria ex art. 320 c.p.c, a chiedere l'esibizione degli originali, dichiarando di “*insistere*” “*per l'ordine di esibizione degli originali della documentazione disconosciuta e non conforme all'originale come eccepito dall'esponente in prima udienza di comparizione*”. Sulla questione si è recentemente espressa la Suprema Corte (Cass. Ordinanza n. 23426/2020), affermando che in tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare *le specifiche*

*difformità contestate* alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. Ebbene, applicati i suesposti criteri alla presente controversia, non essendo state neppure indicate *specifiche difformità* delle fotocopie rispetto agli originali le notificazioni devono ritenersi presuntivamente tutte regolari (cfr. anche Cass. Sentenza n. 16557 del 2019, proprio sulla questione della produzione di relate di notifica in copia fotostatica: “*In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni*”).

Tuttavia, se pure la notifica del 24/6/2016 è documentata e valida, essa è intervenuta dopo il decorso del termine di prescrizione, che è quinquennale, trattandosi di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, e risalendo dette violazioni all'anno 2009 (cfr. Cass. Ordinanza n. 31817 del 2018: al termine prescrizionale del credito da sanzione amministrativa portato da una cartella esattoriale in conseguenza della mancata opposizione avverso il verbale di accertamento di una violazione del c.d. codice della strada non si applica la conversione nel termine ordinario decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c.). La cartella deve dunque essere annullata, riferendosi ad un credito ormai prescritto.

Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo in ragione della bassa complessità della controversia, devono essere poste a carico dell'appellata ed in favore del difensore antistatario della Spadazzi.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

- annulla la Cartella di pagamento n. 13720110008289458;

- Liquidata le spese di lite in euro 1.378 oltre accessori di legge per il presente grado ed in euro 671 per il primo grado e le pone a favore dell'Avv. Alessandra Amatucci ed a carico di Agenzia delle Entrate Riscossione.

Rimini, 19/3/2023

Il Giudice  
dott.ssa Maria Saieva